

## Il recupero dei punti

I punti persi si recuperano in tre modi:

1. Frequentando un corso di recupero (se si "possiede" ancora almeno un punto)
2. Sottoponendosi alla revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128 c.d.s. (entro i termini indicati nella comunicazione di invito e qualora siano stati esauriti tutti i punti a disposizione)
3. Con "la buona condotta", cioè non commettendo violazioni per un certo periodo di tempo

### 1) I CORSI DI RECUPERO

Queste in sintesi le regole di ricarica stabilite dal ministero delle infrastrutture e trasporti:

<b>DECRETO 29 luglio 2003 (G.U. n. 181 del 6 agosto 2003) Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti</b>	
<b>1) Titolari di patente di guida A1-A-B-B+E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- consentono di recuperare 6 punti</li><li>- hanno durata di dodici ore</li><li>- devono essere svolti in un arco temporale non superiore a due settimane consecutive</li><li>- ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere</li><li>- consentite massimo quattro di assenza, ma è necessario recuperare le lezioni perse</li></ul>
<b>2) C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- consentono di recuperare 9 punti</li><li>- hanno durata di diciotto ore devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive</li><li>- ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere consentite massimo sei ore di assenza, ma è necessario recuperare le lezioni perse</li></ul>
<b>Regole valide per tutti i tipi di corsi Cosa fare terminato il corso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ogni corso non può essere frequentato da più di 25 partecipanti.</li><li>- i corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto.</li><li>- non sono ammessi corsi on-line o in videoconferenza</li><li>- non è possibile iscriversi a un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio</li><li>- non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio</li><li>- non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente</li><li>- al termine del corso viene rilasciato dall'autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l'altra all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso</li><li>- il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione di frequenza del corso</li><li>- qualora il centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi a esame di revisione</li></ul>

## **CHI PUO' ORGANIZZARE I CORSI?**

Lo ha stabilito il Ministero delle infrastrutture e trasporti con il decreto 29 luglio 2003 (GU. n. 181 del 6/8/2003) Accreditalmento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

Possono essere svolti dalle autoscuole e da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell'attività di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilità del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilità e a soggetti privati che svolgono l'attività di cui al comma 1 da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento dei trasporti terrestri ed è necessario dimostrare di disporre di locali idonei alle caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale

<b>E chi può insegnare ai corsi</b>	
<b>Se il corso è tenuto da soggetti privati</b>	- I docenti devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi
<b>Se il corso è tenuto da soggetti pubblici</b>	I docenti possono essere: <ul style="list-style-type: none"><li>- coloro che hanno conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi</li><li>- docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti al controllo della circolazione stradale o appartenenti ai soggetti adibiti ai servizi di polizia stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione</li><li>- dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attività connesse alla sicurezza della circolazione stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione</li></ul>
Ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti, gli insegnanti di teoria delle autoscuole devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.	

## **2) LA REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA**

Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il Dttss. notifica il provvedimento di revisione della patente. Si tratta di una revisione con procedura d'esame semplificata. In pratica una discussione orale e di una prova pratica. In caso di mancato superamento delle prove il conducente dovrà ripetere l'esame più complesso previsto per il nuovo conseguimento della patente. Qualora l'interessato non si sottoponga agli accertamenti dell'idoneità tecnica prescritti dall'art. 128 c.d.s. entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato. Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di polizia stradale, che provvedono anche al materiale ritiro del documento.

Circolare con patente sospesa ha come conseguenza la revoca (cioè si "torna a scuola guida" come se non la si avesse mai avuta).

## **3) LA "BUONA CONDOTTA"**

Sostanzialmente "la buona condotta", ovvero il non commettere violazioni che prevedono la decurtazione di punti, da la possibilità di recuperare punti in due modi:

per chi ha meno di 20 punti: il recupero del punteggio di 20 punti avviene automaticamente se il conducente, per due anni consecutivi, non commette violazioni che gli portano decurtazione di punti.

Per chi ha almeno 20 punti: se non vengono commesse violazioni che prevedono decurtazione di punti per due anni, viene segnato un "bonus" di 2 punti ogni due anni, con un massimo di 10 punti aggiuntivi.